COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CLAUDIO PORZIO

Seduta del 15/09/2020

FATTO

Il ricorrente, titolare di n. 9 buoni fruttiferi (BF) trentennali, sottoscritti in data 6.11.1988 per un importo nominale complessivo di £9.000.000 (£ 1.000.000 ciascuno) sui moduli della serie P. dichiara che l'intermediario ha riconosciuto in sede di rimborso un importo nettamente inferiore a quello dovuto.
Poiché sul fronte dei Buoni era presente un timbro Q/P e sul retro c'era traccia di un'altra timbratura praticamente illeggibile, il ricorrente ritiene che essi non siano stati correttamente aggiornati rispetto ai rendimenti della serie Q e, quindi, che l'intermediario è tenuto a rispettare gli interessi rappresentati sul retro dei Buoni (serie P).
Costituitosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese della parte ricorrente eccependo che:
1) il buono appartiene alla serie Q e presenta due timbri: uno sul fronte al fine di indicare in modo chiaro ed univoco la corretta serie di appartenenza, senza alcuna possibilità di fraintendimento, di dubbio o di affidamento incolpevole e l'altro sul retro, in modo altrettanto chiaro ed univoco recante i nuovi tassi degli interessi applicati, corrispondenti alla serie in emissione;
2) ha agito conformemente alle disposizioni del decreto di emissione avendo rilasciato i BF utilizzando i moduli della precedente serie P, apponendovi i timbri come evidenziato e alla presentazione per il rimborso ha riconosciuto al titolare esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato decreto;
3) è infondata la domanda dei ricorrenti volta ad ottenere il rimborso, relativamente alla

terza decade di durata, dei BF, secondo la stampigliatura originaria riferita alla serie P, serie differente da quella di appartenenza dei buoni sottoscritti (che sono della serie "Q").
4) la sussistenza di un affidamento è infondatamente invocata in quanto il titolare del buono conosceva tutti i tassi di rendimento applicabili all'intera durata trentennale, come stabiliti dal D.M. o, comunque, avrebbe potuto conoscere tali tassi usando la normale diligenza. Precisa, poi, le ragioni per le quali, a suo parere, non sarebbe applicabile al caso in oggetto, il principio del legittimo affidamento- espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 13979/07.
Pertanto, l'intermediario convenuto chiede il rigetto del ricorso stante la piena osservanza della normativa di riferimento.
In sede di repliche, parte ricorrente afferma tra l'altro che:
1. la resistente ha affermato che i BF "*sarebbero intestati a…*" quando risulta dalla documentazione che essi erano tutti intestati alla ricorrente e al marito (successivamente deceduto);
2. tutti i Buoni in parola sono stati emessi il 6.11.1986 quando la serie Q era già da diversi mesi in collocamento e l'intermediario non dimostra, come richiesto, di non essere stata rifornita dal Poligrafico dello Stato della nuova serie così come previsto dall'art. 5 del DM 13.6.1986.;
3. l'inquadramento dei buoni fruttiferi tra i documenti di legittimazione (più volte ribadito dalla Cassazione (ed anche dal Collegio di Coordinamento, decisione n. 22747/2019) rende "*il diritto alla prestazione ivi documentato suscettibile di essere successivamente etero-integrato in coerenza con lo specifico regime contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione* [e] *impedisce di considerare per sua natura non vincolante quanto riportato sulla lettera dei buoni in ordine alla determinazione della prestazione dovuta dall'intermediario, affidandola sempre alla disciplina legale del rapporto su cui si fonda l'emissione del buono, alla stregua di un titolo di credito causale*"

DIRITTO

In primo luogo, il Collegio rileva che tutti i BF in oggetto:
1. stati sottoscritti in data 06.11.1988, e dunque successivamente all'emanazione del DM del 13.06.1986
2. erano intestati alla ricorrente e ad un altro soggetto, il deceduto coniuge della ricorrente che li ha riscossi in data 10.11.2016.
Altrettanto preliminarmente si rappresenta che la domanda della ricorrente non sembrerebbe essere circoscritta al periodo del 21-30 anno, almeno per quei buoni per cui il timbro risulta illeggibile.
In relazione alla serie di appartenenza e, conseguentemente, alla discordanza tra il saggio degli interessi riportato sulla parte posteriore dei buoni e quello previsto dai citati decreti ministeriali, l'analisi delle copie in atti ha messo in evidenza che i buoni riportano sulla parte anteriore un timbro con la dicitura "Serie Q/P", sulla parte posteriore un timbro recante i tassi di interesse fino al 20° anno ma esso appare illeggibile su 8 buoni su 9 (ad eccezione, cioè, del n. 058), in contrasto con quanto sostenuto da parte convenuta.. In ogni caso non si rinvengono sovrascritture relativamente alla disciplina dei tassi di interesse con riferimento al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.
a tale proposito, il Collegio ritiene opportuno richiamare, *ex multis*, la decisione 23058/2018 del Collegio di Torino: «*in caso di completa illeggibilità del timbro parte ricorrente ha diritto, per l'operare del principio di letteralità, a percepire gli interessi previsti nello schema apposto sul retro del titolo, senza tenere conto delle successive variazioni.*

[…] *L'illeggibilità totale del timbro, infatti, equivale alla sua assenza; esso non assolve alla funzione che gli è propria e, cioè, quella di produrre una variazione delle condizioni originarie che sia visibile sul documento che rappresenta il titolo di credito, anche in funzione di protezione dell'affidamento del suo prenditore*» (Coll. Torino, n. 18119/18).
Infine, l'orientamento giurisprudenziale più recente, nonché diverse pronunce dell'Arbitro Bancario Finanziario hanno disposto che la scritturazione sul titolo deve prevalere quando questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi. Nel caso opposto, in cui tali provvedimenti siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative.
Infine, si fa presente che i buoni della serie Q/P non prevedono testualmente il regime fiscale applicabile. Ciò nonostante, per la liquidazione dei rendimenti dal 1° al 20°, in ossequio all'art. 7 del citato D.M., viene applicata la ritenuta annualmente. In pari maniera, secondo l'orientamento prevalente dell'ABF, anche i rendimenti relativi agli ultimi dieci anni (liquidati nella misura fissa indicata sul titolo in regime di capitalizzazione semplice) sarebbero computati al netto della ritenuta.
In particolare, il presente Collegio, in casi analoghi (*ex multis*, decisione 26410/19) ha ritenuto la domanda meritevole di accoglimento con riferimento all'ultimo scaglione temporale, atteso che nessuno dei timbri modificativi apposti contiene indicazioni al riguardo; quanto al periodo dal 1° al 20° anno, la presenza di un doppio timbro avrebbe comunque inequivocabilmente escluso l'applicazione delle condizioni stampate sul retro.
Tale impostazione è stata di recente ribadita dal Collegio di coordinamento (decisione n. 8046 del 20/03/2020), al quale era stato richiesto di *valutare se la presenza di una tabella stampigliata in originale sul tergo del titolo con indicazione di rendimenti, corrispondenti alla serie P, più vantaggiosi per il sottoscrittore rispetto a quelli previsti relativamente alla serie Q/P riportati sul timbro sovrapposto alla predetta tabella, recante appunto la dicitura "serie Q/P", limitatamente al periodo di tempo fino al 20° anno, possa aver ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore circa la volontà dell'emittente di assicurargli, per il periodo di tempo dal 21° al 30° anno, un rendimento maggiore di quello previsto dal D.M. 13 giugno 1986, ovvero quello coerente, appunto, con la tabella stampigliata in originale che richiama i rendimenti propri della serie P".*
Il Collegio di coordinamento conferma il consolidato indirizzo dei Collegi territoriali per i quali "*la scritturazione sul titolo deve prevalere quando questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi; nel caso opposto, in cui tali provvedimenti siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative*".
n parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi del buono nei sensi di cui in motivazione.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario

corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO